



6.2.01

1° settembre 2009

Regolamento comunale concernente la partecipazione delle famiglie ai costi degli istituti scolastici

Il Consiglio comunale di Mendrisio

viste la Legge sulla scuola, la Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, nonché l'art. 186 LOC,

risolve:

CAPITOLO I SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Art. 1 Scopo

Con il presente Regolamento il Comune di Mendrisio disciplina la partecipazione delle famiglie ai costi delle diverse attività e prestazioni offerte dall'Istituto scolastico, in ambito di Asilo nido, Scuola dell'infanzia e Scuola elementare.

Art. 2 Prestazioni

1. Il Dicastero Istruzione fornisce le seguenti prestazioni a favore degli allievi e delle famiglie:

- a) asilo nido;
- b) refezione SI;
- c) mensa scolastica;
- d) scuola fuori sede;
- e) doposcuola sociale;
- f) corsi opzionali;
- g) colonia diurna;
- h) asilo estivo;
- i) corso di sci;
- j) colonia estiva;
- k) trasporti scolastici.

2. Il Municipio valuta di anno in anno quanti allievi potranno essere ammessi alla mensa scolastica. Inoltre, stabilito il numero di allievi che potranno essere ammessi, i seguenti criteri costituiscono titolo di preferenza per l'ammissione:
 - a) famiglie la cui necessità di fruire della mensa scolastica è manifesta (entrambi i genitori lavorano);
 - b) famiglie monoparentali in cui l'unico genitore lavora;
 - c) particolari condizioni di salute dei genitori;
 - d) situazioni di disagio familiare segnalate dai Servizi sociali cantonali e comunali competenti, dalla Commissione Tutoria regionale o dal Municipio.
3. L'ammissione avviene indipendentemente dal reddito conseguito dal o dai genitori.

Art. 3 Copertura dei costi

1. Il Municipio decide il grado di copertura dei costi dei servizi offerti.
2. Il Municipio stabilisce la partecipazione finanziaria delle famiglie tramite ordinanza.

Art. 4 Partecipazione delle famiglie ai costi

1. È debitore della tassa il genitore che detiene l'autorità parentale. Se entrambi la detengono, sono responsabili in solido.
2. In caso di autorità parentale congiunta, i genitori sono responsabili solidalmente del pagamento della tassa.

Art. 5 Ammontare della partecipazione delle famiglie

Il Municipio stabilisce la partecipazione delle famiglie ai costi entro i limiti seguenti:

a) rette asilo nido

Reddito¹ da	a	Retta² a tempo pieno	Mezza giornata
Fr. 0	Fr. 56'000	Fr. 20 – Fr. 30	Fr. 16 – Fr. 22
Fr. 56'001	Fr. 62'000	Fr. 25 – Fr. 35	Fr. 19 – Fr. 25
Fr. 62'001	Fr. 68'000	Fr. 25 – Fr. 38	Fr. 21 – Fr. 27
Fr. 68'001	Fr. 74'000	Fr. 31 – Fr. 41	Fr. 23 – Fr. 29
Fr. 74'001	Fr. 80'000	Fr. 34 – Fr. 44	Fr. 25 – Fr. 31
Fr. 80'001	Fr. 86'000	Fr. 37 – Fr. 42	Fr. 26 – Fr. 32
Fr. 86'001	Fr. 92'000	Fr. 41 – Fr. 51	Fr. 27 – Fr. 33
Fr. 92'001	Fr. 98'000	Fr. 45 – Fr. 55	Fr. 29 – Fr. 35
Fr. 98'001	Fr. 104'000	Fr. 49 – Fr. 59	Fr. 31 – Fr. 37
Fr. 104'001	Fr. 110'000	Fr. 52 – Fr. 68	Fr. 32 – Fr. 40
Fr. 110'001	Fr. 116'000	Fr. 58 – Fr. 74	Fr. 36 – Fr. 44
Fr. 116'001	Fr. 122'000	Fr. 64 – Fr. 80	Fr. 40 – Fr. 48
Fr. 122'001	Fr. 128'000	Fr. 70 – Fr. 86	Fr. 43 – Fr. 51
Fr. 128'001	Fr. 134'000	Fr. 76 – Fr. 92	Fr. 46 – Fr. 54
Fr. 134'001	Fr. 140'000	Fr. 82 – Fr. 98	Fr. 50 – Fr. 58
Fr. 140'001	Fr. 150'000	Fr. 90 – Fr. 106	Fr. 56 – Fr. 64
Fr. 150'001	Fr. 160'000	Fr. 96 – Fr. 112	Fr. 62 – Fr. 70
Fr. 160'001	Fr. 170'000	Fr. 102–Fr. 118	Fr. 66 – Fr. 74
Fr. 170'001	Fr. 180'000	Fr. 108–Fr. 124	Fr. 70 – Fr. 78
Fr. 180'001	Fr. 190'000	Fr. 116–Fr. 132	Fr. 74 – Fr. 82
Fr. 190'001	Fr. 200'000	Fr. 122–Fr. 138	Fr. 78 – Fr. 86
da Fr. 200'000		Fr. 140–	Fr. 86

Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le rette.

I cittadini al beneficio del rimborso della retta beneficiano di uno sconto del 25% per il collocamento di due o più figli. I cittadini che non beneficiano del sussidio beneficiano di uno sconto del 35% per il collocamento di due o più figli.

¹ Reddito determinante: lordo meno deduzione per contributi di legge AVS-AD e per figli a carico non collocati in istituto.

² Retta: calcolata su 21 giorni mensili.

b) refezione SI:

da Fr. 35.-- a Fr. 50.-- mensili. Qualora il numero dei pasti fosse inferiore a 10 mensili, ogni pasto consumato verrà fatturato in ragione da Fr. 2.-- a Fr. 4.--;

c) mensa scolastica:

In base al reddito imponibile cantonale della famiglia, è richiesto un contributo come indicato di seguito:

Reddito della famiglia		Importo in Fr.	
da Fr. 0.--	a Fr. 58'084.--	da Fr. 8.--	a Fr. 10.--
da Fr. 58'085.--		da Fr. 15.--	a Fr. 20.--

(importo inteso per pasto consumato).

d) scuola fuori sede:

da Fr. 70.-- a Fr. 100.-- per la scuola fuori sede autunnale e invernale;

da Fr. 30.-- a Fr. 50.-- per la scuola fuori sede in terza SE (3 giorni);

e) doposcuola sociale:

da Fr. 1.50 a Fr. 9.-- l'ora;

f) corsi opzionali:

Fr. 15.-- per ogni corso;

g) colonia diurna:

da Fr. 80.-- a Fr. 100.-- a settimana (comprende le attività e il pranzo);

h) asilo estivo:

da un minimo di Fr. 50.-- a periodo (2 settimane) ad un massimo di Fr. 140.-- (sempre per 2 settimane), in base al reddito.

In base al reddito imponibile cantonale della famiglia, è richiesto un contributo come indicato di seguito:

Reddito della famiglia		Importo in Fr.
da Fr. 0.--	a Fr. 34'500.--	da Fr. 50.-- a Fr. 90.--
da Fr. 34'501.--	a Fr. 45'670.--	da Fr. 60.-- a Fr. 100.--
da Fr. 45'671.--	a Fr. 55'820.--	da Fr. 70.-- a Fr. 110.--
da Fr. 55'821.--	a Fr. 66'000.--	da Fr. 80.-- a Fr. 120.--
da Fr. 66'001.--		da Fr. 90.-- a Fr. 140.--

i) corso sci:

da Fr. 100.-- a Fr. 350.-- in base al reddito.

In base al reddito imponibile cantonale della famiglia, è richiesto un contributo come indicato di seguito:

Reddito della famiglia		Importo in Fr.
da Fr. 0.--	a Fr. 34'500.--	da Fr. 100.-- a Fr. 150.--
da Fr. 34'501.--	a Fr. 45'670.--	da Fr. 150.-- a Fr. 200.--
da Fr. 45'671.--	a Fr. 55'820.--	da Fr. 200.-- a Fr. 250.--
da Fr. 55'821.--	a Fr. 66'000.--	da Fr. 250.-- a Fr. 300.--
da Fr. 66'001.--		da Fr. 300.-- a Fr. 350.--

j) colonia estiva:

da Fr. 300.-- a Fr. 400.--.

Art. 6 Adeguamenti al rincaro

Gli adeguamenti dei valori delle fasce di reddito, vedi art. 5 lett. c), h) e i), sono di regola annuali e sono di competenza del Municipio, che terrà conto dell'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (indice di base: settembre 2006, punti 326).

Art. 7 Rimedi giuridici Esecutività delle decisioni

1. Contro la tassa è data la facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dal ricevimento della decisione.
2. Contro la decisione su reclamo del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni.
3. Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudizio, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli artt. 80 LEF e 28 LALEF.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto al 1° settembre 2009, ritenuta l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

Approvato dall'On.do Consiglio comunale in data 1° marzo 2010.

Per il Consiglio comunale

Il Presidente

Il Segretario comunale

Maurizio Sala

Massimo Demenga
Lic. rer. pol.

Approvato dal Lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, il 31 maggio 2010.

Modifiche Art. 2 cpv. 2 e 3, Art. 5 lett. c) e Art. 6 approvate dal Consiglio comunale di Mendrisio nella seduta del 7 maggio 2012.

Ratificate dal Lodevole Consiglio di Stato, Sezione degli Enti Locali, con risoluzione no. 151-RE-11994 del 18 luglio 2012.

Entrata in vigore al 1° gennaio 2012.